ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 67

37° anno

4 marzo 1994

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Commissione

94/C 67/01 ECU 1

94/C 67/02 Elenco degli stabilimenti dell'Australia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità 2

94/C 67/03 Comunicazione della Commissione sul miglioramento dell'accesso ai documenti 5

94/C 67/04 Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 6

94/C 67/05 Orientamenti a medio termine per la ricerca tecnica nel settore carboniero (1994-1999) 7

94/C 67/06 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.395 — CWB/Goldman Sachs/Tarkett) (1) 11

94/C 67/07 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.405 — GE/Nuovo Pignone) (1) 11

II *Atti preparatori*

Commissione

94/C 67/08 Proposta di decisione del Consiglio relativa a un programma d'azione per lo sviluppo di una politica di formazione professionale della Comunità europea «LEONARDO da Vinci» (1) 12

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina

III *Informazioni*

Parlamento europeo

94/C 67/09 Bando di concorso generale 23

Commissione

94/C 67/10 Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione 24

Rettifiche

94/C 67/11 Rettifica della rettifica di Phare — Planificazione e realizzazione di una rete nazionale di radiocomunicazione per le necessità dei servizi di pronto soccorso — Avviso di gara indetta del governo della Bulgaria per un progetto finanziato dal programma Phare (GU n. C 50 del 18. 2. 1994) 24

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU [1]

3 marzo 1994

(94/C 67/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,8448	Dollaro USA	1,13204
Corona danese	7,56879	Dollaro canadese	1,53561
Marco tedesco	1,93522	Yen giapponese	117,754
Dracma greca	280,994	Franco svizzero	1,62504
Peseta spagnola	158,576	Corona norvegese	8,39575
Franco francese	6,58279	Corona svedese	9,05686
Sterlina irlandese	0,790804	Marco finlandese	6,27148
Lira italiana	1907,73	Scellino austriaco	13,6127
Fiorino olandese	2,17249	Corona islandese	82,0387
Scudo portoghese	197,869	Dollaro australiano	1,60005
Sterlina inglese	0,758890	Dollaro neozelandese	1,98429
		Rand sudafricano	3,92618

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;

— trasmettere il proprio indicativo di telex;

— formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;

— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

---

[1] Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Elenco degli stabilimenti dell'Australia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(94/C 67/02)

Decisione C(94) 375 della Commissione del 22 febbraio 1994

(Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
2	Queensland Meat Export Co. Pty Ltd, Townsville, Queensland	×			×				(3)
3	Metropolitan Regional Abattoir, Cannon Hill, Queensland	×			×				(1)
4	Australia Meat Holdings Pty Ltd, Townsville, Queensland	×			×				(1)
7	The Central Queensland Meat Export Co. (Aust) Pty Ltd, Rockhampton, Queensland	×	×		×				(1)
107	Darwin Cold Stores Pty Ltd, (Milhinhos Nominees), Darwin, Northern Territory			×					(1)
117	TDG Cold Storage Pty Ltd, Morningside, Queensland			×					(1)
130	Midland Export (1980) Pty Ltd, Maidavale, Western Australia			×					(1)
132	P & O Cold Storage, Ltd, Hamilton, Queensland			×					(1)
149	P & O Cold Storage Ltd, Footscray, Victoria			×					(1)
170	Australia Meat Holdings Pty Ltd, Purrawunda, Queensland	×	×		×				
195	R. J. Gilbertson Pty Ltd, Longford, Tasmania	×	×		×	×			
202	Austco Enterprises Pty Ltd, Laverton North, Victoria			×					(1)
207	Frigmobile Pty Ltd, Hemmant, Queensland			×					(1)
209	Campbellfield Cold Storage Pty Ltd, Campbellfield, Victoria			×					(1)
217	Southern Meats Pty Ltd, Goulburn, New South Wales	×	×			×			
218	Northwest Exports Pty Ltd, Inverell, New South Wales	×	×		×				
220	St Georges Meat & Livestock Pty, St George, Queensland	×	×			×			(4)
235	Australia Meat Holdings Pty Ltd, Dinmore, Queensland	×			×				(3)
239	Northern Cooperative Meat Co. Ltd, Casino, New South Wales	×	×		×				
263	South Australian Cold Stores Ltd, Mile End South, South Australia			×					(1)
288	TMK Exports Pty Ltd, Keith, South Australia		×			×			
294	Teys Bros. (Beenleigh) Pty Ltd, Beenleigh, Queensland	×	×		×				
297	Cheven P/L Melbourne, Victoria			×					(1)
388	Nippon Meat Packers Australia (Australian Beef Packers — Central Beef Packers of Australia), Gunnedah, New South Wales		×		×				
398	Gunnedah Shire Abattoir, Gunnedah, New South Wales	×			×	×			
398 E	R. J. Fletcher & Co., Gunnedah, New South Wales		×		×	×			
419	Bermria Pty Ltd, Homebush, New South Wales			×					(1)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
423	S. E. Meat (Aust.) Ltd, Naracoorte, South Australia	×	×		×				
			×			×			
439	Northern Meat Exporters Pty Ltd, Katherine, Northern Territory	×	×					×	
464	Ki-Export Abbatoir Ltd } Kingscote Kangoroo Island, South Australia	×				×			(2)
353	Overland Meat Exports Pty Ltd } Kingscote Kangoroo Island, South Australia		×			×			(2)
496	Remserv Pty Ltd, Cannon Hill, Brisbane, Queensland		×		×				
503	Riverstone Meat Co. Pty Ltd, Riverstone, New South Wales	×	×		×				
513	Etshocor Pty Ltd, Campbellfield, Victoria			×					(1)
525	Australia Meat Holdings Pty Ltd, Beaudesert, Queensland	×	×		×				
533	Metro Meat Ltd, Murray Bridge, South Australia	×	×		×	×			
572	Metro Meat Ltd, Katanning, Western Australia	×	×			×			
648	Harvey Meat Exports, Harvey, Western Australia	×	×		×				
651	Central Coast Coldstores Pty Ltd, Gosford, New South Wales			×					(1)
654	Australia Meat Holdings Pty Ltd, Dinmore, Queensland			×					(1)
712	Western Australian Meat Commission, South Fremantle, Western Australia	×				×			
736	Australia Meat Holdings Pty Ltd, Aberdeen, New South Wales	×	×		×				
750	Metro Meat Ltd, Peterborough, South Australia	×	×					×	
767	Metro Meat Ltd, Noarlunga, South Australia	×	×		×	×			
1013	P & O Cold Storage Ltd, Spearwood, Western Australia			×					(1)
1027	Metro Meat, Linley Valley Div., Wooroloo, Western Australia	×	×		×	×			
1060	South Australian Cold Stores Ltd, Port Adelaide, South Australia			×					(1)
1106	Ramsey Wholesale Meats Pty Ltd, Gunnedah, New South Wales		×		×	×			
1168	Frigmobile Pty Ltd, Townsville, Queensland			×					(1)
1190	Scoresby Cold Stores Pty Ltd, Scoresby, Victoria			×					(1)
1265	G. & K. O'Connor Pty Ltd, Pakenham, Victoria	×	×		×				
1331	Balhannah Cooperative Society Ltd, Balhannah, South Australia			×					(1)
1379	Doboy Cold Stores Pty Ltd, Hemmant, Queensland			×					(1)
1467	South Australian Cold Stores Ltd, Dry Creek, South Australia			×					(1)
1471	South Australian Meat Corporation, Gepps Cross, South Australia	×			×	×			
1487	P & O Cold Storage Ltd, North Fremantle, Western Australia			×					(1)
1549	Mount Gambier Meat Processing Pty Ltd, Mount Schank, South Australia	×	×			×			

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
1614	Tatiara Meat Company Pty Ltd, Bordertown, South Australia	×	×			×			(2)
1617	Cairns Cold Stores Pty Ltd, Cairns, Queensland			×					(1)
1662	A. B. Oxford Cold Storage Co. Pty Ltd, Laverton North, Victoria			×					(1)
1692	Dairyland Pty Ltd, Burnie, Tasmania			×					(1)
1735	Western Australian Meat Marketing Corporation, Spearwood, Western Australia		×		×	×			
1793	Baxter Meat Exports Pty Ltd, (Ciscos Meat), Campbellfield, Victoria		×		×	×			
1889	Webb Meat Exports, Pty Ltd, West Footscray, Victoria		×		×	×			
1964	Meramist Pty Ltd, Hamilton, Queensland		×					×	
1973	Meat Export Sydney Pty Ltd, Gunnedah, New South Wales		×		×	×			
2095	Frigmobile Pty Ltd, Townsville, Queensland			×					(1)
2174	Overland Traders of Australia Pty Ltd, Tennant Creek, Northern Territory	×	×		×				(2)
		×	×					×	
2215	Cleland Cold Stores Pty Ltd, East Brunswick, Victoria			×					(1)
2309	Fletcher International Exports Pty Ltd, Dubbo, New South Wales	×	×			×			
2311	Warren Done International Ltd, Brisbane, Queensland			×					(1)
2325	South Australian Cold Stores Ltd, Cavan, South Australia			×					(1)
2773	Crown Meat Pty Ltd, Dandenong, Victoria		×	×	×	×			(1)
2784	Virginia & Emma Lago Pty Ltd, Hemmant, Queensland			×					(1)
3085	Castricum Brothers Pty Ltd, Dandenong, Victoria	×	×		×	×			
3416	Meramist Pty Ltd, Caboolture, Queensland	×						×	(2)
3447	Meneling Meats Pty Ltd, Batchelor, Northern Territory	×	×		×				(2)
3458	Hills of Darling Pty Ltd, Harrisfield, Victoria		×			×			
5153	Harbourside Coldstores, Townsville, Queensland			×					(1)
5467	Cold Storage International (SA) Pty Ltd, Adelaide, South Australia			×					(1)

(*) M: Macello
LS: Laboratorio di sezionamento
DF: Deposito frigorigero
B: Carne bovina
O/C: Carne ovino/caprina
S: Carne suina
SP: Carne dei solipedi
NP: Note particolari

(1) Solamente carne imballata.
(2) Con esclusione delle frattaglie.
(3) Solamente frattaglie.
(4) Le carni fresche possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 15 aprile 1994.

Comunicazione della Commissione sul miglioramento dell'accesso ai documenti

(94/C 67/03)

Introduzione

Un importante elemento degli accordi conclusi a Maastricht è l'aver sottolineato la necessità di rendere accessibili al pubblico i lavori dell'Unione europea. A tal fine, i capi di Stato e di governo hanno chiesto alla Commissione di elaborare una relazione sulle possibili misure da adottare per migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni, considerato fattore essenziale per favorire una maggiore trasparenza. I successivi Consigli europei hanno ribadito l'importanza di avvicinare sempre più l'Unione ai suoi cittadini e favorire un più ampio dibattito sulle questioni europee e per conseguire tale obiettivo è essenziale garantire al pubblico il più ampio accesso alle informazioni.

A metà del 1993 ([1]), la Commissione ha presentato la relazione che comprendeva anche una panoramica delle esperienze di altri paesi in materia. Dall'analisi di questo tipo di politica sono emersi due elementi principali: da un lato, le iniziative avviate direttamente dalle autorità pubbliche per informare il pubblico e, dall'altro, i dispositivi che consentono al pubblico di richiedere i documenti che le autorità non hanno messo espressamente a disposizione.

Il primo di questi elementi fa parte da tempo della politica e della prassi della Comunità e delle autorità degli Stati membri, che hanno canali ben definiti per tener aggiornato il pubblico sulle politiche comunitarie.

Il secondo elemento, l'accesso su richiesta a documenti non pubblicati, è pratica corrente in vari Stati membri e paesi terzi. Il fattore comune di queste politiche è che l'accessibilità è la norma, con la sola condizione che gli interessi pubblici e privati vengano protetti e che le attività delle autorità pubbliche interessate non siano compromesse.

Vista l'efficacia che tale politica ha nei vari Stati membri e nei paesi terzi che la applicano, la Commissione ha concluso che esistevano fondati motivi per applicare disposizioni analoghe a livello comunitario, sia alla Commissione che nelle altre istituzioni.

A tale proposito, il Consiglio europeo di Copenaghen ha invitato la Commissione e il Consiglio a definire una serie di principi fondamentali e di requisiti minimi per migliorare l'accesso ai documenti non pubblicati. I lavori hanno portato all'adozione, nel dicembre 1993, di un codice di condotta comune alle due istituzioni, che include il principio in base al quale il pubblico dovrebbe godere del più ampio accesso possibile ai documenti rispettando nel contempo altri principi fondamentali quali la necessità di proteggere gli interessi pubblici e privati attraverso una serie di deroghe.

Il codice di condotta è stato messo in pratica dalla Commissione il 15 febbraio 1994 in seguito all'adozione di decisioni riguardanti le misure di esecuzione ([2]).

Chiunque adesso può chiedere l'accesso a qualsiasi documento della Commissione non pubblicato, compresi i documenti introduttivi ed altro materiale esplicativo. Ciò si aggiunge alle informazioni che la Commissione già da tempo mette a disposizione del pubblico di propria iniziativa, come quelle contenute in opuscoli, newsletter e comunicati stampa, o in risposte a domande specifiche sulle politiche comunitarie.

Misure di applicazione

La Commissione garantisce che le richieste di accesso ai documenti verranno trattate tempestivamente e senza parzialità. Chiunque può presentare una richiesta scritta agli Uffici della Commissione negli Stati membri, alle sue delegazioni nei paesi terzi oppure ai servizi centrali a Bruxelles e Lussemburgo. Le richieste dovranno essere abbastanza precise da permettere di individuare i documenti in questione, ma non sarà necessario citare i numeri di riferimento o i titoli. A prescindere dal tipo di supporto cioè carta, banca dati o altro, qualsiasi testo scritto in possesso della Commissione è considerato un documento. Se il documento richiesto è stato elaborato fuori della Commissione, il richiedente dovrà ripresentare la propria domanda all'autore.

I richiedenti riceveranno una risposta entro un mese. Una copia del documento verrà inviata direttamente all'interessato, oppure questi potrà prendere un appuntamento per consultarlo in loco. Se il documento è di oltre trenta pagine, la Commissione richiederà, per l'invio della copia, un diritto di 10 ECU, più 0,036 ECU per foglio (il costo delle fotocopie). Per supporti diversi da quello cartaceo (ad esempio supporti informatici), i diritti per ogni copia verranno fissati caso per caso, ma sempre entro limiti ragionevoli.

La Commissione può rifiutare l'accesso a un documento qualora ritenga che la sua divulgazione possa pregiudi-

([1]) Accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, GU n. C 156 dell'8. 6. 1993, pag. 5, e «La trasparenza nella Comunità», GU n. C 166 del 17. 6. 1993, pag. 4.

([2]) Decisione della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 58.

care interessi pubblici o privati, o il buon funzionamento dell'istituzione. In tal caso, una risposta scritta con le ragioni per le quali la Commissione rifiuta l'accesso, giungerà entro un mese al richiedente.

L'applicazione delle deroghe non è automatica, e per ogni richiesta d'accesso a un documento verranno valutati i pro e i contro. Qualora una domanda di accesso venga respinta e l'interessato non sia soddisfatto della spiegazione fornita, questi potrà chiedere al Segretario generale della Commissione di riesaminare la questione per confermare o meno il rifiuto. Il riesame dovrà essere effettuato entro un mese.

Questa politica di libero accesso non cancella la normativa comunitaria in vigore che protegge la riservatezza di determinati documenti, come quelli dei vari comitati che assistono la Commissione nello svolgimento delle mansioni.

Altre informazioni

Ulteriori particolari sulle modalità di richiesta di accesso ai documenti sono contenute in una guida che verrà pubblicata tra breve. Le copie possono essere richieste al:

Segretariato generale
Commissione europea
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Informazioni particolareggiate su come avvalersi della politica di accesso possono essere richieste ai centri d'informazione e ai punti di contatto che operano nella Comunità.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983

(94/C 67/04)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ([1]), la Commissione ha deciso il 23 febbraio 1994 le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Italia nei confronti della Repubblica popolare cinese:

Apertura, in via eccezionale, di possibilità d'importazione per i prodotti seguenti:

— cuscinetti a sfere (codice NC 8482 10)	665 000 ECU
— Guarnizioni di freni montate, per freni a dischi (codice NC 8708 31 91)	16 800 ECU

([1]) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Orientamenti a medio termine per la ricerca tecnica nel settore carboniero (1994-1999)

(94/C 67/05)

(In applicazione dell'articolo 55 del trattato CECA)

I. INTRODUZIONE

1. L'articolo 55 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio stabilisce che la Commissione delle Comunità europee deve incoraggiare le ricerche tecniche ed economiche concernenti la produzione e l'incremento del consumo di carbone, e parimenti la sicurezza del lavoro in questa industria. La ricerca può essere finanziata mediante i fondi provenienti dalle imposizioni sui prodotti CECA ed i risultati conseguiti devono essere messi a disposizione di tutti gli interessati nella Comunità.

2. La Commissione ha fissato a diverse riprese criteri orientativi per la ricerca tecnica nel settore carboniero finanziata dalla Comunità, ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi da essa perseguiti nella sua attuale politica, attraverso una concentrazione degli sforzi su temi di interesse generale ed allo scopo di fornire maggiori informazioni sui settori oggetto del programma.

3. Grazie ai successi conseguiti dalla ricerca comunitaria nel campo della tecnologia mineraria e dell'utilizzazione del carbone e grazie alla collaborazione sviluppatasi a livello comunitario, l'industria carboniera ha compiuto importanti progressi resi possibili solo concertando gli sforzi sui seguenti aspetti:

— potenziamento della produttività nelle miniere di carbone grazie a sviluppi in tutti i campi della tecnologia mineraria e, in particolare, ad un maggiore ricorso all'automazione e alle tecnologie dell'informazione che hanno consentito alla tecnologia mineraria europea di continuare a mantenere una posizione di primo piano;

— mantenimento del ruolo di punta della tecnologia mineraria europea;

— mantenimento di severe norme di sicurezza nelle miniere comunitarie;

— miglioramento della qualità del prodotto e continuità di prestazioni in modo da rispondere al requisiti di mercato;

— aumento della convenienza del carbone per l'utente grazie al perfezionamento delle tecniche di movimentazione, trasporto, immagazzinamento, combustione e conversione del carbone;

— significativi passi in avanti verso un'utilizzazione più ecologica del carbone attraverso:

  — il miglioramento delle tecnologie per ridurre le emissioni di sostanze nocive (ossidi di zolfo e di azoto, polvere, elementi in tracce) nell'atmosfera da parte di impianti a carbone,

  — il contributo per la messa a punto di più avanzate e efficienti tecnologie per la produzione di energia elettrica dal carbone con una significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica, e

  — lo sviluppo di tecniche per l'utilizzazione o lo smaltimento sicuro dei rifiuti di miniera e dei residui solidi derivanti dall'utilizzazione del carbone e dai processi di depurazione dei fumi;

— la diffusione delle conoscenze di base sul carbone e sui relativi processi di utilizzazione, necessarie ai fini di ulteriori progressi tecnologici.

4. Malgrado questi progressi, i rapidi cambiamenti attuali, la creazione dell'Unione europea, il riconoscimento da parte del Consiglio delle Comunità europee dell'esigenza di procedere, entro il 2002, alla graduale eliminazione del regime previsto dal trattato CECA ed alla contemporanea integrazione delle attività di ricerca della CECA nel quadro CEE, impongono un'ulteriore razionalizzazione del programma di ricerca sul carbone.

5. Nel prossimi anni, i motivi trainanti del programma di ricerca saranno pertanto i seguenti:

— crescente importanza da attribuire al mantenimento della competitività dell'industria carboniera europea in un mercato dell'energia libero;

— esigenza di assimilare e trarre profitto dai rapidi progressi delle tecnologie collegate (ad es. nel settore della tecnologia dell'informazione);

— impegno costante a favore di un miglioramento delle condizioni di lavoro e delle norme sanitarie e di sicurezza nell'estrazione e nell'utilizzazione del carbone;

— considerazioni di politica energetica a livello comunitario e necessità di mantenere il carbone come risorsa energetica strategica;

— attenzione costante all'impatto dell'attività industriale sull'ambiente con norme di protezione sempre più rigorose, a fronte del previsto aumento del consumo di carbone per la produzione di energia elettrica nella Comunità entro il 2000;

— esigenza di adeguarsi alla nuova situazione creata dalla probabile scadenza del trattato CECA nel 2002;

— sostegno al consolidamento del ruolo della Comunità sulla scena mondiale, mantenendo la tecnologia europea in posizione di avanguardia sia a livello di estrazione che di utilizzazione del carbone;

— esigenza di diffondere nell'opinione pubblica una maggiore consapevolezza dell'importanza del carbone e delle potenzialità delle tecnologie per un suo impiego pulito nella produzione di energia elettrica.

II. OBIETTIVI

1. Gli orientamenti contenuti nel presente documento delineano nuovi obiettivi per la ricerca carboniera basati sui requisiti citati, in linea con le finalità di altri programmi comunitari relativi ai combustibili fossili, in particolare:

— il programma di ricerca e sviluppo tecnologico (CEE) nel campo dell'energia non nucleare (JOULE II), una parte del quale riguarda in misura preponderante l'impiego di combustibili fossili per la generazione di energia elettrica su vasta scala;

— il programma di ricerca siderurgica (CECA) che tratta, fra gli altri temi, l'impiego del carbone e del coke metallurgico per la produzione di acciaio;

— il programma di ricerca sull'igiene del lavoro e la sicurezza nelle industrie CECA;

— il programma THERMIE (CEE) e la sua prevista continuazione nell'ambito del Programma Quadro riguardante azioni di dimostrazione e diffusione di nuove tecnologie nel campo energetico e che, in parte, costituisce una logica estensione della ricerca carboniera CECA.

2. Di seguito si indicano i grandi obiettivi della futura ricerca CECA nel settore carboniero ed i principali settori in cui essa potrebbe contribuire al loro raggiungimento.

A. Efficace protezione dell'ambiente e diffusione nell'opinione pubblica di una maggiore consapevolezza del ruolo del carbone come fonte energetica

1. *Estrazione:*

— metodi per il controllo delle emissioni di metano e per l'impiego del gas di miniera;

— minimizzazione della produzione di polveri e maggiore utilizzazione di esse come materie prime;

— sfruttamento e bonifica delle discariche di sterili;

— riduzione dell'inquinamento idrico: minimizzazione degli effluenti prodotti dalle miniere e dagli impianti per la preparazione del carbone, mediante riciclaggio e reimpiego delle acque;

— fine dell'utilizzazione di fluidi potenzialmente pericolosi nelle apparecchiature minerarie;

— controllo dei cedimenti.

2. *Utilizzazione del carbone:*

— migliore comprensione e previsione delle emissioni solide, liquide e gassose e perfezionamento di tecniche economiche di controllo;

— miglioramento dell'efficacia dei metodi di riduzione delle emissioni di CO_2 e di altri inquinanti;

— riduzione dell'inquinamento prodotto dagli impianti di cokificazione;

— impiego dei residui e studio del loro comportamento nelle discariche;

— trasporto, movimentazione ed immagazzinamento del carbone non inquinanti;

— tecnologie per l'impiego pulito del carbone.

3. *Informazioni all'opinione pubblica e agli organismi decisionali*

B. Miglioramento della competitività del carbone

1. *Riduzione dei costi di produzione del carbone:*

— miglioramento della prospezione con l'integrazione, per esempio, di nuove tecniche;

— miglioramento della pianificazione, della modellizzazione, dell'integrazione, della gestione e del controllo delle operazioni;

— miglioramento delle tecniche di scavo dei pozzi, di tracciamento delle gallerie e delle tecniche di sostegno;

— miglioramento delle tecniche di abbattimento con un crescente ricorso alla meccanizzazione e all'automazione; aumento dell'efficienza e della affidabilità delle attrezzature; perfezionamento della diagnostica per i macchinari;

— miglioramento dei servizi minerari: aumento della meccanizzazione e dell'automazione nei trasporti, sviluppo di sistemi di trasporto in continuo.

2. *Qualità del prodotto:*

— miglioramento delle metodologie, incluso il monitoraggio in continuo, per la selezione dei filoni carboniferi e il controllo della qualità del carbone negli impianti di preparazione;

— riduzione della degradazione granulometrica durante l'estrazione;

— miglioramento della preparazione del carbone: ottimizzazione del contenuto d'acqua nei prodotti, eliminazione di sostanze negative per l'ambiente, controllo integrato dei processi;

— miglioramento della maneggevolezza;

— miscelazione del carbone a fini speciali;

— miglioramento della produzione e della qualità dei combustibili artificiali.

3. *Riduzione dei costi di utilizzazione del carbone:*

— tecnologie convenzionali ed avanzate di generazione dell'energia elettrica, produzione di calore e vapore per usi industriali, riscaldamento domestico, uso metallurgico;

— sviluppo di sistemi integrati (sistemi di combustione e gassificazione, inclusa la depurazione del gas a caldo);

— sistemi di cogenerazione;

— riduzione dei costi delle tecnologie per il controllo dell'inquinamento;

— miglioramento della sicurezza, della disponibilità e del rendimento termico;

— miglioramento delle prestazioni, del funzionamento e del controllo.

C. **Utilizzazione razionale delle risorse comunitarie**

— Preparazione dei bacini carboniferi (per esempio estrazione del metano da depositi carboniferi);

— valutazione della possibilità di accedere a riserve carbonifere parzialmente esaurite;

— metodologia di valutazione economica delle riserve;

— studio dei fenomeni dinamici ed applicazione della geofisica ai lavori di tracciamento ad elevata profondità.

3. I problemi della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro nelle miniere vengono affrontati in un programma di ricerca CECA separato già citato; è importante tuttavia ricordare che tali aspetti vanno sempre visti in stretta correlazione con i progressi tecnologici e devono trovare spazio in tutte le ricerche nel campo della tecnologia mineraria.

4. L'accento principale nel campo della tecnologia mineraria è stato posto sulle miniere sotterranee, ma la ricerca relativa ad aspetti sulle miniere a cielo aperto sarà anche presa in considerazione.

Quantunque l'asse portante del programma sia la ricerca applicata, uno spazio continuerà ad essere riservato alla ricerca di base, in relazione all'utilizzazione del carbone come strumento per diffondere un'adeguata conoscenza dei procedimenti utilizzati attualmente ed al fine di prepararsi a scenari a più lungo termine. A questo riguardo, particolare attenzione verrà data ad aspetti quali: il recupero in sito di energia dal carbone, l'utilizzazione delle pile a combustibile e della MHD per la produzione di energia elettrica dal carbone e la produzione, a partire dal carbone, di fluidi utilizzabili come combustibili per autotrazione o materie prime chimiche.

III. STRUTTURA E GESTIONE DEL PROGRAMMA

I principali settori tecnici coperti dal programma sono i seguenti:

A. **Tecnologia mineraria**

I. operazioni minerarie (lavori di tracciamento, gas di miniera, ventilazione, climatizzazione, metodi di coltivazione e tecniche di abbattimento);

II. infrastruttura mineraria e metodi di gestione.

B. **Utilizzazione del carbone**

I. preparazione del carbone;

II. conversione del carbone (inclusi gli impieghi metallurgici);

III. combustione e gassificazione del carbone.

Sono stati istituiti dei nuovi comitati di esperti nei settori di attività indicati per assistere la Commissione nella gestione del programma di ricerca e nella diffusione dei relativi risultati.

IV. DOMANDE DI SOVVENZIONE PER LA RICERCA

1. **Procedura di presentazione**

Ogni impresa, istituto di ricerca e persona fisica che intende svolgere ricerche nell'ambito definito dall'articolo 55 del trattato CECA può presentare domanda di sostegno finanziario alla Commissione delle Comunità europee.

Le domande devono riguardare gli obiettivi ed i settori di ricerca riportati nella presente comunicazione. La Commissione selezionerà le domande tenendo presente l'esigenza di concentrare i finanziamenti sui progetti più rispondenti ai criteri dei presenti orientamenti.

Il programma ha cadenza annuale. La Commissione fissa l'entità dei finanziamenti disponibili nel bilancio operativo CECA sulla base delle entrate annuali e delle priorità, in rapporto alle spese previste.

Le domande vanno presentate entro il 1° settembre di ogni anno in modo da poter essere prese in considerazione nel programma principale dell'anno successivo salvo se altrimenti specificato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La Commissione può integrare il programma principale pubblicando periodicamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* degli inviti a presentare progetti mirati concernenti argomenti specifici per i quali ritenga necessaria una maggiore concertazione degli sforzi.

Per la procedura di presentazione delle domande relative ai programmi di ricerca CECA si rimanda ad una specifica comunicazione sull'argomento ([1]) in cui sono riportate anche le condizioni ed i termini per la concessione dell'aiuto finanziario e gli obblighi a cui deve sottostare il richiedente in materia di protezione e diffusione dei risultati.

La Commissione introdurrà a breve termine un sistema di presentazione delle proposte su supporto informatico standard (dischetto) per facilitare il trattamento delle proposte, la gestione dei progetti e la diffusione dei risultati della ricerca.

Ulteriori informazioni e copie della citata comunicazione e del dischetto possono essere richieste al seguente indirizzo:

Sig. J. K. Wilkinson,
Commissione delle Comunità europee,
DG XVII/D/2,
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles,
Tel. (32-2) 295 55 76,
Telefax (32-2) 295 01 50.

Le proposte possono essere presentate in una sola lingua comunitaria, accompagnate da una sintesi in una delle seguenti lingue: inglese, francese o tedesco.

2. **Criteri di selezione dei progetti**

Per la selezione dei progetti di ricerca da finanziare con la concessione di un contributo CECA, si applicheranno i seguenti criteri:

— gli obiettivi del programma di ricerca, come indicato nella presente comunicazione;

— gli obiettivi della politica energetica comunitaria e della politica generale di ricerca (con particolare riguardo alle ricerche in campo energetico);

— l'interesse che la ricerca riveste per la Comunità;

— le conseguenze sull'ambiente;

— l'intervallo di tempo presumibile intercorrente fra la conclusione della ricerca e l'applicazione pratica del risultati.

Le proposte di ricerca devono contenere una chiara descrizione dei risultati e dei benefici previsti. Verrà data precedenza ai progetti che offrono reali possibilità di riproduzione e dimostrazione della tecnologia in fase di sviluppo. Si privilegeranno le soluzioni con un valido rapporto costi/benefici, anche nei casi in cui la ricerca riguardi esclusivamente la protezione dell'ambiente.

Verrà data in generale la priorità a progetti che comportano la collaborazione fra gli Stati membri della Comunità europea, pur riconoscendo che la diversità di fattori quali le condizioni geologiche, ecc. non sempre rende possibile tale collaborazione.

V. DIFFUSIONE DEI RISULTATI

La Commissione, i suoi consulenti e comitati, tratteranno con la massima riservatezza tutte le informazioni relative alle domande di contributo ed alle ricerche in corso (quantunque si incoraggi una loro tempestiva pubblicazione); le relazioni finali sui progetti finiti verranno comunque pubblicate, in linea con le disposizioni dell'articolo 55 del trattato CECA che prevede che i risultati delle ricerche vengano messi a disposizione di tutti gli interessati nella Comunità. A questo riguardo, la Commissione ritiene importante avvalersi dei mezzi di comunicazione più idonei per diffondere un'immagine positiva del carbone, dei suoi prodotti e della sua utilizzazione. Grande importanza viene inoltre attribuita ad una rapida divulgazione dei risultati della ricerca in una forma direttamente utilizzabile.

([1]) GU n. C 159 del 24. 6. 1982.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.395 — CWB/Goldman Sachs/Tarkett)

(94/C 67/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 21 febbraio 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ([1]). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

([1]) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. IV/M.405 — GE/Nuovo Pignone)

(94/C 67/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 24 febbraio 1994 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ([1]). Per effetto di tale concentrazione l'impresa General Electric Company (GE) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Nuovo Pignone SpA a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per GE: attività industriali e produzione di sistemi per generazione e distribuzione di energia;

— per Nuovo Pignone: turbine e compressori per la produzione di energia elettrica.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [(32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.405 — GE/Nuovo Pignone, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

([1]) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa a un programma d'azione per lo sviluppo di una politica di formazione professionale della Comunità europea «LEONARDO da Vinci»

(94/C 67/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(93) 686 def. — SYN 494

(Presentata dalla Commissione il 4 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

1. considerando che il trattato sull'Unione europea conferisce alla Comunità la responsabilità di attuare una politica di formazione professionale che rafforzi ed integri le azioni degli Stati membri;

2. considerando che tale politica deve essere attuata nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale e che essa esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari;

3. considerando che il Consiglio, con la sua decisione 63/66/CEE, ha approvato i principi generali di una politica comune di formazione professionale e che l'applicazione di tali principi generali spetta agli Stati membri e alle istituzioni competenti della Comunità [1];

4. considerando che con le decisioni 86/365/CEE [2] e 89/27/CEE [3] il Consiglio ha approvato le due fasi del programma COMETT volto a potenziare la cooperazione fra le università e le imprese in materia di formazione nell'ambito delle tecnologie;

5. considerando che con la sua decisione 89/657/CEE [4] il Consiglio ha approvato il programma d'azione EUROTECNET volto a promuovere l'innovazione nel settore della formazione professionale derivante dal mutamento tecnologico nella Comunità europea;

6. considerando che con la sua decisione 90/267/CEE [5] il Consiglio ha approvato il programma d'azione FORCE per lo sviluppo della formazione continua nella Comunità europea;

7. considerando che con le sue decisioni 87/569/CEE [6] e 91/387/CEE [7] il Consiglio ha approvato e successivamente modificato il programma d'azione PETRA per la formazione professionale dei giovani e per la preparazione dei giovani alla vita attiva e professionale;

8. considerando che, in base alle relazioni di valutazione dei programmi d'azione comunitari COMETT, EUROTECNET, FORCE e PETRA, riprese nella relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale [8], la cooperazione comunitaria in materia di formazione professionale conferisce un autentico valore aggiunto alle azioni svolte dagli Stati membri e all'interno di essi;

9. considerando che la Commissione, nella raccomandazione 87/567/CEE [9], relativa alla formazione professionale delle donne, incoraggia gli Stati membri a potenziare i provvedimenti a favore della parità delle possibilità e che, con il terzo programma d'azione comunitaria a medio termine (1991-1995) per la parità delle possibilità fra le donne e gli uomini [10], la Commissione si impegna a portare avanti gli scambi di esperienze e di know-how tra-

[1] GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.
[2] GU n. L 222 dell'8. 8. 1986, pag. 17.
[3] GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.
[4] GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 29.
[5] GU n. L 156 del 21. 6. 1990, pag. 1.
[6] GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 31.
[7] GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 31.
[8] COM(93) 151 def. del 5. 5. 1993.
[9] GU n. L 342 del 4. 12. 1987. pag. 35.
[10] COM(90) 449 def. del 6. 11. 1990, confermata dalla risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1991 (GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1).

mite la rete IRIS e a sviluppare tale rete, onde meglio definire le necessità delle donne in materia di formazione, promuovere le formazioni innovatrici e sviluppare una metodologia europea in proposito;

10. considerando che, nella propria risoluzione dell'11 giugno 1993 ([1]), il Consiglio ha ritenuto necessario migliorare la qualità della formazione professionale negli Stati membri, onde incoraggiare permanentemente le possibilità per le persone di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie attitudini e di contribuire in tal modo al potenziamento della coesione economica e sociale, nonché alla competitività dell'economia europea;

11. considerando che con la sua raccomandazione del 30 giugno 1993 ([2]), relativa all'accesso alla formazione professionale continua, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di orientare la loro politica di formazione professionale nel senso che qualsiasi lavoratore della Comunità debba poter avere accesso alla formazione professionale permanente senza nessuna forma di discriminazione e goderne per tutto il corso della sua vita attiva;

12. considerando che, nel proprio documento di lavoro sugli orientamenti dell'azione comunitaria in materia di istruzione e di formazione ([3]), la Commissione ha preannunciato il proprio obiettivo di razionalizzazione e di semplificazione dei programmi d'azione in materia di formazione professionale in un programma unico, potenziando gli aspetti più promettenti in termini di valore aggiunto e d'impulso europeo;

13. considerando che il valore aggiunto dell'azione comunitaria deve essere potenziato e rafforzato in funzione della costituzione progressiva di uno spazio aperto della formazione e delle qualifiche professionali, connesso alla realizzazione e al funzionamento del mercato unico;

14. considerando che la sintesi dei contributi degli Stati membri, a partire dal Memorandum sulla formazione professionale negli anni '90 ([4]), ha posto in evidenza le tendenze di massima cui gli Stati membri sono confrontati in questo spazio aperto della formazione e delle qualifiche professionali;

15. considerando che il Consiglio europeo, il 10 e 11 dicembre 1993, ha concluso che, a motivo delle specificità istituzionali, legislative o contrattuali proprie a ciascuno Stato membro, l'azione della Comunità deve concentrarsi sulla definizione di obiettivi, lasciando agli Stati membri la scelta dei mezzi adeguati alla propria situazione, all'interno di un quadro generale definito di comune accordo, e che, per potenziare la capacità dell'economia europea, gli Stati membri dovrebbero ispirarsi ai suggerimenti contenuti nel libro bianco della Commissione sulla strategia a medio termine a favore dello sviluppo, della competitività e dell'occupazione;

16. considerando che, per promuovere uno sviluppo coerente della formazione professionale nella Comunità, occorre fissare un quadro comune di obiettivi che costituisca un riferimento per le politiche attuate dagli Stati membri;

17. considerando che, per aumentare l'efficacia dell'azione comunitaria e la razionalizzazione, occorre inserire i vari provvedimenti nell'ambito di tre grandi settori, il primo volto ad arrecare un supporto alla qualità dei sistemi, dei dispositivi e delle politiche degli Stati membri, il secondo volto a supportare la capacità d'innovazione nelle azioni svolte sul mercato della formazione, il terzo volto alla messa in opera graduale di una rete di supporto alla dimensione europea della formazione professionale;

18. considerando che i tre tipi di provvedimenti attuati dal programma (progetti pilota, collocamenti, indagini e analisi) sono tutti diretti verso un obiettivo di cooperazione transnazionale che arreca un perspicuo valore aggiunto alle azioni condotte dagli Stati membri o dai protagonisti del mercato della formazione nel rispetto del principio di sussidiarietà;

19. considerando che occorre incoraggiare le sinergie operative fra il programma d'azione nel settore della formazione professionale e gli interventi dei fondi strutturali, specie quelli dei programmi di iniziative comunitarie;

20. considerando che occorre garantire, in collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri, un controllo permanente e una valutazione sistematica del programma e dei relativi provvedimenti,

DECIDE:

Articolo 1

Fissazione del programma

1. La presente decisione fissa un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea, in appresso denominato «LEONARDO da Vinci». Esso entra in vigore il 1° gennaio 1995.

([1]) GU n. C 186 dell'8. 7. 1983, pag. 3.
([2]) GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 37.
([3]) COM(93) 183 def. del 5. 5. 1993.
([4]) COM(91) 397 def. del 12. 12. 1991.

2. Il programma comprende:

a) un quadro comune di obiettivi per l'azione della Comunità, destinato a promuovere uno sviluppo coerente della formazione professionale, di cui all'allegato I;

b) un complesso di misure comunitarie, di cui all'articolo 4 e all'allegato IV, attuate in base al quadro comune di obiettivi di cui all'allegato I, per supportare e integrare le azioni avviate dagli Stati membri e all'interno di essi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione il termine:

a) «formazione professionale iniziale» è impiegato, in senso generale, per designare qualsiasi forma non universitaria di formazione professionale iniziale, compreso l'insegnamento tecnico professionale e l'apprendistato, che consenta l'accesso dei giovani a una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale essa è conseguita;

b) «formazione professionale permanente» è impiegato, in senso generale, per designare qualsiasi formazione professionale intrapresa da un lavoratore nella Comunità europea nell'arco della sua vita lavorativa;

c) «impresa» è impiegato per designare non soltanto le grandi, ma anche le piccole e medie imprese, indipendentemente dal loro stato giuridico o dal settore economico nel quale operano, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale;

d) «lavoratore» è impiegato per designare qualsiasi persona attiva avente un legame con il mercato del lavoro, compresi i lavoratori autonomi;

e) «parti sociali» è impiegato per designare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati riconosciute in ciascuno Stato membro nei negoziati collettivi e/o le loro organizzazioni interprofessionali e/o le organizzazioni nazionali coinvolte in un'azione concordata;

f) «organo di formazione» è impiegato per designare tutti i tipi di istituti pubblici, parastatali o privati, che svolgano azioni di formazione professionale, di perfezionamento, di aggiornamento o di riqualificazione, indipendentemente dalla loro denominazione nei singoli Stati membri. Essi designano anche gli organi economici autonomi, in particolare le camere di commercio e dell'industria e/o i loro corrispettivi e le associazioni professionali;

g) «università» è impiegato per designare tutti i tipi di istituti d'insegnamento superiore che rilascino qualifiche o diplomi a tale livello, a prescindere dalle rispettive denominazioni;

h) «apprendistato e formazione aperti e a distanza» è impiegato per designare qualsiasi forma di informazione non tradizionale che implichi il ricorso a nuove tecnologie e a servizi avanzati d'informazione e di comunicazione, nonché il supporto di consulenze e di tutela individualizzata ai fini della formazione.

Articolo 3

Azioni da avviare a livello nazionale

Il quadro comune di obiettivi, di cui all'allegato I, servirà come riferimento alle politiche svolte dagli Stati membri, tenuto conto delle competenze di diritto interno delle parti interessate e delle rispettive responsabilità delle pubbliche autorità competenti, delle imprese e delle parti sociali.

Articolo 4

Misure comunitarie

1. La Commissione attua le misure comunitarie di cui all'allegato II per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 5, sono prese le decisioni relative:

a) alle priorità nelle misure comunitarie di cui all'allegato II e nel programma di lavoro annuo che ne deriva;

b) al sussidio finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata e beneficiari);

c) alla ripartizione fra i vari settori;

d) alle modalità di selezione, di valutazione, di diffusione e di trasferimento dei risultati.

Articolo 5

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto da due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Dodici rappresentanti delle parti sociali, designati dalla Commissione in base a proposte emananti dalle organizzazioni che rappresentano le parti sociali a livello comu-

nitario, parteciperanno alle attività del comitato in veste di osservatori.

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto comprendente le misure da adottare. Il comitato formula un parere sul progetto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione, se del caso procedendo a una votazione.

Il parere è iscritto nel resoconto; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che nel resoconto stesso figuri la propria posizione.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

Articolo 6

Coerenza e complementarità

1. La Commissione vigila sulla coerenza complessiva fra il programma e il programma comunitario sull'istruzione.

2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, incoraggia il ricorso a una complementarità operativa fra il programma e gli interventi dei Fondi strutturali, e in particolare dei programmi di iniziative comunitarie. Essa controlla anzitutto che le misure comunitarie attuate in questo programma contribuiscano al miglioramento degli interventi strutturali nel settore della formazione professionale, allo scopo di:

a) diffondere e arricchire le informazioni comparative pertinenti sui sistemi e sui dispositivi di formazione professionale;

b) favorire la realizzazione di azioni transnazionali di formazione professionale, a partire dai risultati dei progetti pilota del programma;

c) promuovere una maggiore sinergia con le politiche a favore dell'occupazione e con quelle che supportano la parità di possibilità nell'accesso alla formazione iniziale e continua per i gruppi meno favoriti.

3. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, incoraggia il coordinamento delle attività fra il programma e il 4° programma quadro Ricerca e sviluppo.

4. La Commissione stabilirà nessi operativi adeguati fra il programma e le attività del dialogo sociale a livello comunitario.

5. La Commissione si assicura l'ausilio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) [1], per quanto riguarda l'attuazione del programma.

Articolo 7

Controllo, valutazione e relazioni

1. Il programma costituisce oggetto di un controllo permanente effettuato in comune dalla Commissione e dagli Stati membri. Tale controllo viene garantito per mezzo di relazioni redatte dagli Stati membri, nonché di attività specifiche. Esso permetterà, se del caso, di riorientare il programma in base alle necessità emerse nel corso della sua esecuzione.

Le operazioni di controllo, di gestione finanziaria e di verifica delle misure comunitarie, sono attuate dalla Commissione.

2. Il programma costituisce oggetto di una valutazione periodica, realizzata in comune dalla Commissione e dagli Stati membri.

I risultati delle misure comunitarie costituiscono l'oggetto di valutazioni esterne periodiche.

3. Al 31 dicembre 1995 e ogni due anni, a decorrere da tale data, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla formazione professionale.

Tale relazione comprenderà:

— le informazioni utili sui sistemi e sui dispositivi vigenti negli Stati membri destinati a promuovere e a finanziare la formazione professionale;

— una descrizione delle attività avviate per concretizzare il quadro comune di obiettivi di cui all'allegato I;

— una descrizione delle complementarità operative realizzate a livello nazionale fra le attività del programma e gli interventi dei fondi strutturali e in particolare dei programmi di iniziative comunitarie.

4. La Commissione presenterà al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, entro il 30 giugno 1998, una relazione interlocutoria sulla fase di lancio, ed entro il 30 giugno 2000 una relazione sull'attuazione del programma.

[1] Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, recante creazione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1).

ALLEGATO I

QUADRO COMUNE DI OBIETTIVI

Tenendo conto che gli Stati membri dovrebbero dedicare una particolare attenzione alle seguenti misure:

— miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione. La formazione permanente sarà in particolare facilitata per garantire un adeguamento costante delle qualifiche alle esigenze della competitività nonché alla lotta contro la disoccupazione;

— azioni specifiche relative ai giovani che escono dal sistema scolastico senza una formazione adeguata,

il quadro comune di obiettivi comprende:

1. Facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale,

   e in particolare:

   a) promuovere l'anticipo e la previsione dei bisogni di competenze e di formazione;

   b) agevolare l'acquisizione di nuove qualifiche e di competenze chiave;

   c) sviluppare la formazione continua in base ai risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico;

   d) incoraggiare la formazione dei dirigenti e dei manager delle piccole e medie imprese, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di mondializzazione dell'economia, le norme del mercato interno, le nuove tecnologie e le loro implicazioni.

2. Migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,

   e in particolare:

   a) promuovere la formazione professionale dei giovani e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale ([1]), sviluppare la formazione professionale permanente ([2]) e supportare l'innovazione nei settori della formazione professionale derivante dal mutamento tecnologico ([3]);

   b) supportare il potenziamento dei dispositivi di orientamento professionale e la diversificazione dell'offerta di formazione;

   c) supportare lo sviluppo di formazione di qualità a favore degli ideatori, dei pianificatori e dei gestori delle politiche di formazione;

   d) sviluppare la libera prestazione dei servizi degli organi di formazione della Comunità e gli scambi di informazione e di esperienze sugli ostacoli che si frappongono alla creazione di uno spazio europeo aperto della formazione.

3. Facilitare l'accesso alla formazione professionale e favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani,

   e in particolare:

   a) fare in modo che tutti i giovani della Comunità che lo desiderino abbiano accesso a un anno, o se possibile a due o più, di formazione professionale iniziale che si aggiugano alla frequenza scolastica obbligatoria a tempo pieno e sfocino in una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata rilasciata ([4]);

   b) attuare gli orientamenti comuni in materia di accesso alla formazione professionale permanente, nella prospettiva che tutti i lavoratori della Comunità possano avere accesso alla formazione permanente senza nessuna forma di discriminazione e beneficiarne per tutto il corso della loro vita attiva ([5]);

   c) promuovere la parità effettiva di accesso alla formazione permanente per le donne, in particolare per contribuire ad aprire loro nuovi settori professionali e a favorire la loro ripresa di un'attività professionale dopo un'interruzione;

([1]) Articolo 1, paragrafo 1 della decisione 91/387/CEE e articolo 2 della decisione 87/569/CEE del Consiglio - PETRA.

([2]) Articolo 5 della decisione 90/267/CEE del Consiglio — FORCE.

([3]) Articolo 4 della decisione 89/657/CEE del Consiglio — EUROTECNET.

([4]) Articolo 1 della decisione 91/387/CEE del Consiglio — PETRA.

([5]) Raccomandazione 93/404/CEE del Consiglio.

d) sviluppare la dimensione europea delle formazioni grazie ai collocamenti transnazionali in formazione e promuovere il riconoscimento e/o la convalida reciproca della formazione acquisita;

e) incoraggiare lo sviluppo dell'apprendimento e della formazione aperti e a distanza, onde agevolare l'accesso alla formazione.

4. Stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento di formazione professionale e imprese,

e in particolare:

a) conferire una dimensione europea alla cooperazione fra le università e le imprese nel settore della formazione alle tecnologie, alla loro applicazione e al loro trasferimento ([1]);

b) migliorare la cooperazione fra la formazione iniziale e la formazione permanente, onde sviluppare un'impostazione di informazione per tutto il corso della vita.

5. Sviluppare lo scambio di informazione e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri,

e in particolare:

fornire un supporto alla promozione della ricerca applicata in formazione professionale, nonché allo sviluppo degli scambi di informazione e di esperienze sui sistemi e sui dispositivi di formazione, come pure sui sistemi di qualificazione e di certificazione.

([1]) Articolo 3 della decisione 89/27/CEE del Consiglio — COMETT II.

ALLEGATO II

MISURE COMUNITARIE

PARTE A: MISURE

Le misure sono basate sulle esperienze acquisite grazie all'attuazione dei programmi comunitari COMETT, EUROTECNET, FORCE, PETRA e IRIS.

Esse riguardano i sistemi, le politiche e le azioni di formazione iniziale e di formazione permanente, così come essi sono definiti negli Stati membri, e si basano su una cooperazione potenziata fra i vari protagonisti della formazione professionale, in particolare fra le imprese e le università o gli organi di formazione.

Queste misure si articolano in tre grandi settori:

SETTORE I: MISURE VOLTE AL SUPPORTO DELLA QUALITÀ DEI SISTEMI, DEI DISPOSITIVI E DELLE POLITICHE DEGLI STATI MEMBRI;

SETTORE II: MISURE VOLTE AL SUPPORTO DELLA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE NELLE AZIONI SUL MERCATO DELLA FORMAZIONE;

SETTORE III: RETE, CONOSCENZA DELLE LINGUE, MISURE COLLATERALI.

SETTORE I: MISURE VOLTE AL SUPPORTO DELLA QUALITÀ DEI SISTEMI, DEI DISPOSITIVI E DELLE POLITICHE DEGLI STATI MEMBRI

Questo primo settore è destinato ad arrecare un supporto comunitario a progetti che abbiano un impatto diretto sui sistemi e sui dispositivi nazionali di formazione professionale. Esso intende contribuire a una maggiore efficacia dei sistemi e dei dispositivi di formazione professionale, migliorare la loro capacità a corrispondere alla necessità di formazione degli individui e delle imprese, e in particolare delle piccole e medie imprese, nonché a promuovere la qualità dei metodi, dei procedimenti e degli strumenti di formazione professionale.

Su proposta degli Stati membri vengono presentati alla Commissione progetti di supporto alla qualità dei sistemi.

Essi sono coordinati da un operatore pubblico, da una cooperazione con operatori privati, pubblici o con parti sociali sotto guida pubblica, o infine da un operatore non pubblico, ma avente una responsabilità diretta nella strutturazione e nello sviluppo del sistema, del dispositivo o della politica dello Stato membro.

1. **Progetti pilota transnazionali**

a) *Progetti di ideazione*

Aiuti all'ideazione, alla messa a punto e alla sperimentazione di progetti pilota transnazionali di formazione professionale.

Il supporto comunitario verrà fornito ai progetti relativi:

— al miglioramento della formazione professionale iniziale, grazie alla realizzazione di programmi e di moduli di formazione, al riconoscimento dei dati acquisiti all'interno dei sistemi nazionali e alla formazione degli istruttori e dei tutori; alla formazione di specialisti o di analisti delle qualifiche professionali; alla realizzazione di progetti nel settore dell'orientamento professionale, compresa la messa in rete di centri di orientamento professionale; alla formazione di consulenti e di specialisti in orientamento;

— alla parità delle possibilità fra le donne e gli uomini nella formazione professionale;

— alla formazione di pianificatori e di gestori dei dispositivi di formazione professionale;

— alla formazione degli operatori socioeconomici impegnati nella politica contrattuale in materia di formazione professionale.

b) *Progetti di demoltiplicazione*

Aiuti alla diffusione e al trasferimento delle metodologie, dei prodotti, dei risultati e degli strumenti di formazione frutto dei progetti di ideazione nei sistemi e nei dispositivi di formazione, compresa la realizzazione di sistemi di apprendimento e di formazione aperti e a distanza che facciano ricorso alle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione e sfocino in prodotti di formazione trasferibili, come quelli sviluppati nel contesto del programma «Sistemi telematici di interesse generale — insegnamento flessibile e a distanza» del 3° programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. **Programmi di collocamenti e di scambi transnazionali**

a) *Programma di collocamenti transnazionali di giovani in formazione iniziale*

Aiuti ai programmi di collocamenti transnazionali di giovani in formazione professionale iniziale, prioritariamente nei settori professionali in rapido sviluppo, specie nel contesto della realizzazione del mercato unico. Tali collocamenti saranno di breve durata, cioè da 3 a 12 settimane, oppure di lunga durata, cioè da 3 a 12 mesi, se fanno parte integrante di accordi transnazionali di formazione comportanti il riconoscimento dei risultati ottenuti.

b) *Programma di collocamenti transnazionali di giovani lavoratori*

Supporto ai programmi di collocamenti transnazionali di giovani lavoratori e di giovani disponibili sul mercato del lavoro, che desiderano acquisire un'esperienza professionale riconosciuta o una qualifica complementare. Tali collocamenti avranno normalmente una durata di tre mesi e una durata massima di dodici.

c) *Programma di scambi transnazionali per decisori*

Aiuti ai programmi di scambi per decisori pubblici, nazionali o regionali e per organizzazioni che rappresentano le parti sociali, volti a promuovere la comprensione reciproca del funzionamento dei sistemi e dei dispositivi di formazione professionale, nonché il trasferimento di esperienze.

Tale azione verrà inserita nel programma di visite di studio gestito dal CEDEFOP per conto della Commissione.

3. **Indagini, analisi e scambi di dati comparabili**

a) *Indagini e analisi sulla qualità dei dispositivi e dei sistemi di formazione*

Il supporto comunitario verrà fornito a lavori svolti su base transnazionale relativi a problemi comuni agli Stati membri connessi alla realizzazione del quadro comune di obiettivi di cui all'allegato I.

Essi avranno lo scopo di aiutare i pubblici poteri ad accrescere la qualità e l'efficacia, con riferimenti al livello comunitario, dei loro interventi nel settore della formazione professionale.

Essi riguardano:

— la realizzazione di sistemi generali di anticipo delle necessità in materia di formazione e di qualificazione;

— i nuovi metodi di formazione per le piccole e medie imprese;

— le nuove forme di alternanza e di cooperazione fra imprese e organi di formazione o università;

— i nuovi metodi e strumenti di valutazione della qualità dell'offerta di formazione;

— le nuove trafile di formazione per gli ideatori e per i pianificatori della formazione;

— la trasparenza, il riconoscimento e la convalida delle qualifiche professionali;

— lo sviluppo del diritto alla formazione (crediti di formazione per i giovani, ecc.);

— la contabilizzazione delle spese di formazione nella contabilità nazionale e nella contabilità delle imprese, specie nella prospettiva dell'investimento formazione.

b) *Scambio di dati comparabili*

In stretta cooperazione col gruppo di lavoro «Statistiche dell'istruzione e della formazione» dell'EUROSTAT, la Commissione raccoglierà sistematicamente i dati esistenti negli Stati membri, svilupperà progetti comparabili a partire da attività nazionali, consoliderà indagini comunitarie in corso (indagine sulla forza lavoro, indagine sulla formazione professionale continua, ecc.) e definirà un ambito metodologico comune globale suscettibile di essere impiegato nell'insieme degli Stati membri.

SETTORE II: MISURE VOLTE AL SUPPORTO DELLA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE NELLE AZIONI SUL MERCATO DELLA FORMAZIONE

Questo secondo settore interessa gli operatori e i protagonisti della formazione professionale che intervengono sul mercato per proporre azioni o prodotti di formazione. Esso è volto a supportare le innovazioni nella gestione, nella metodologia e nei materiali di formazione professionale, a promuovere e a trasferire con la formazione professionale le innovazioni tecnologiche, a migliorare la capacità dei sistemi di formazione e di qualificazione professionale, a corrispondere ai mutamenti e a favorire lo sviluppo dell'apprendimento e della formazione aperti e a distanza.

Su proposta dei vari protagonisti della formazione professionale (imprese, parti sociali, università, organi di formazione) vengono presentati alla Commissione progetti di supporto alla capacità di innovazione.

1. **Progetti pilota transnazionali**

a) *Progetti di ideazione «supporto all'innovazione nel settore della formazione»*

Aiuti all'ideazione, alla messa a punto e alla sperimentazione di progetti pilota transnazionali che abbiano come scopo l'innovazione in materia di pedagogia, di contenuto, di tutela, di metodi, di strumenti, di materiali, nonché di metodi di anticipo delle necessità e di valutazione della formazione.

Il supporto comunitario verrà fornito alla:

— realizzazione di progetti connessi all'adeguamento, ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi produttivi;

— realizzazione di progetti nel settore della politica contrattuale in materia di formazione professionale continua;

— realizzazione di progetti nel settore della definizione di progetti professionali individuali, del consuntivo delle competenze o della valutazione delle carriere;

— realizzazione di progetti connessi all'anticipo delle necessità di qualifiche, di competenze e di formazione a livello dei settori professionali e tecnologici;

— realizzazione, tramite cooperazioni e reti transnazionali, di metodologie, di contenuti e di prodotti trasferibili di formazione professionale continua dei lavoratori;

— realizzazione di progetti connessi alla formazione di dirigenti delle piccole e medie imprese.

b) *Progetti di ideazione «formazione per il trasferimento delle innovazioni tecnologiche»*

L'accento verrà posto:

— sullo sviluppo di risorse umane altamente qualificate grazie a una formazione di qualità basata su una cooperazione potenziata fra le imprese e le università;

— sulla qualità e sull'efficacia dei servizi di supporto all'innovazione e al trasferimento di tecnologie;

— sul miglioramento della capacità di assorbimento delle tecnologie nuove da parte del tessuto industriale, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori industriali tradizionali.

Il supporto comunitario assumerà la forma di aiuti all'ideazione, alla messa a punto e alla sperimentazione di progetti pilota transnazionali che abbiano come scopo l'innovazione in materia di pedagogia, di contenuto, di tutela, di metodi, di strumenti e di materiali di formazione.

Esso verrà fornito a:

— progetti di formazione alle tecnologie, avviati in comune da imprese di almeno tre Stati membri in collegamento con università, nei settori relativi alle nuove tecnologie e alle loro applicazioni;

— progetti mirati sulla formazione alla gestione del trasferimento delle innovazioni tecnologiche;

— dispositivi di apprendimento e di formazione aperti e a distanza che si avvalgano delle nuove tecnologie della formazione e sfocino in prodotti di formazione trasferibili; essi comprendono anche la promozione delle attività dei centri europei di autoapprendimento e di formazione a distanza.

c) *Progetti di demoltiplicazione*

Il supporto comunitario verrà fornito:

— alla diffusione e al trasferimento delle metodologie, dei prodotti, dei risultati e degli strumenti di formazione derivanti dalle partnership transnazionali;

— a corsi intensivi di breve durata di formazione alle tecnologie, su scala europea, per l'applicazione rapida delle nuove tecnologie grazie alla cooperazione imprese-università;

— alle attività che abbiano come scopo la produzione di corsi e di materiali destinati all'apprendimento e alla formazione aperti e a distanza, nonché l'adeguamento linguistico e culturale dei corsi di alta qualità, onde consentirne l'impiego in Stati membri diversi da quello di origine.

2. **Programma di collocamenti e di scambi transnazionali**

a) *Programma di collocamenti transnazionali in impresa di giovani in fase di formazione universitaria*

Supporto ai programmi di collocamenti in impresa di giovani in fase di formazione universitaria, in un'impresa di un altro Stato membro, connessa a un progetto transnazionale di qualificazione professionale sostenuto dalla cooperazione fra imprese e università di più Stati membri nel settore delle nuove tecnologie. I collocamenti avranno di norma una durata di sei mesi e una durata massima di dodici.

b) *Programma di collocamenti transnazionali in impresa di giovani diplomati universitari*

Supporto ai programmi di collocamenti in impresa di giovani che abbiano portato a termine la propria formazione universitaria e di giovani universitari al primo lavoro, in un'impresa di un altro Stato membro, connessa a un progetto d'innovazione per le piccole e medie imprese che rientri nel piano di sviluppo dell'impresa, di gruppi di imprese o di centri di risorse per le piccole e medie imprese. Questi collocamenti avranno di norma una durata di sei mesi e una durata massima di dodici.

c) *Programma di scambi transnazionali fra imprese*

Supporto ai programmi di scambi fra imprese, in particolare di responsabili della formazione o delle risorse umane (a tempo pieno o parziale) e di tutori imprenditoriali, connessi ai progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese o dei raggruppamenti di esse, che implichino l'impiego di nuove tecnologie e di nuovi procedimenti produttivi. Tali scambi avranno di norma una durata di due settimane e una durata massima di otto.

3. **Indagini, analisi e scambi di dati comparabili**

Indagini e analisi sulle capacità innovative dei protagonisti del mercato della formazione.

Aiuti alla realizzazione di attività comparative sui problemi comuni connessi alla creazione di uno spazio aperto della formazione e delle qualifiche professionali, aventi come obiettivo principale il supporto all'innovazione nella formazione, nonché la formazione come agevolatrice del trasferimento delle innovazioni tecnologiche al complesso dei protagonisti del mercato della formazione professionale.

Il supporto comunitario verrà fornito ad attività svolte su base transnazionale e concernenti:

— i nuovi metodi e i nuovi strumenti di indagini conoscitive Risorse umane per le piccole e medie imprese e di realizzazione della formazione per le piccole e medie imprese;

— nuove forme di organizzazione del lavoro che consentano di promuovere la qualificazione;

— le indagini settoriali sui progetti di formazione permanente delle imprese e sui nuovi metodi di valutazione delle competenze sul luogo di lavoro;

— l'analisi della politica contrattuale in materia di formazione e della funzione delle parti sociali nella formazione;

— una migliore conoscenza dello sviluppo delle professioni e delle qualifiche e una più proficua circolazione delle informazioni, in collaborazione con il CEDEFOP;

— la definizione dei criteri e delle misure della qualità, dell'analisi costo/efficacia e dell'analisi di redditività della formazione.

SETTORE III: RETE, CONOSCENZA DELLE LINGUE, MISURE COLLATERALI

Questo terzo settore riguarda tutte le attività dei settori I e II e mira a sviluppare la dimensione europea della formazione professionale: supporto alla rete europea delle istanze nazionali e delle strutture operative per accrescerne la capacità di supporto e di interfaccia, sviluppo della conoscenza delle lingue e delle azioni di informazione, di controllo e di valutazione, onde aumentare la trasparenza e l'impatto del programma. A livello operativo e in loco sarà necessario realizzare una complementarità attiva fra le strutture delle reti e gli operatori interessati al programma e quelli responsabili della gestione dei fondi strutturali.

1. **Rete europea**

a) Supporto alle iniziative prese dagli Stati membri, onde assicurare una soddisfacente trasparenza del programma, agevolare la sua accessibilità, potenziare la diffusione dei suoi risultati e coordinare le istanze nazionali e le strutture operative create nell'ambito dei programmi COMETT, EUROTECNET, FORCE, PETRA e IRIS.

b) Creazione di collegamenti telematici, di una banca di dati sui progetti, sulle indagini, sulle analisi, sui risultati e sui prodotti, nonché di una messaggeria elettronica. Estensione progressiva, sia regionale che settoriale, della rete europea, onde promuovere sempre più la cooperazione transnazionale, garantire la soddisfacente trasparenza del programma e potenziare la diffusione dei risultati di esso.

c) Realizzazione di attività europee di animazione.

2. **Azione relativa allo sviluppo della conoscenza delle lingue**

Aiuti all'ideazione e alla demoltiplicazione di progetti transnazionali volti alla realizzazione di udienze conoscitive linguistiche per le imprese o per gli ambienti socioeconomici, di curricula congiunti, di supporti didattici innovatori e/o volti al riconoscimento delle conoscenze linguistiche acquisite grazie alla realizzazione di tali curricula.

3. **Misure collaterali: informazione, controllo e valutazione**

a) Svolgimento di un'azione globale di informazione, in collaborazione fra la Commissione, gli Stati membri e le strutture operative del programma.

b) Controllo e valutazione continua dei provvedimenti comunitari.

c) Assistenza tecnica necessaria al soddisfacente svolgimento del programma, in particolare all'accompagnamento, al controllo, alla valutazione continua del programma stesso; sviluppo delle perizie transnazionali; diffusione e trasferimento delle metodologie, dei prodotti e degli strumenti realizzati e dei risultati ottenuti.

PARTE B: CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

La Comunità contribuisce al finanziamento delle spese connesse alle misure previste nell'ambito dei settori I, II e III.

A. Il contributo finanziario della Comunità ai progetti transnazionali potrà raggiungere il 75 % delle spese, con un massimo di 100 000 ECU per ogni anno e per ogni progetto, per i:

— progetti di ideazione «supporto alla qualità dei sistemi» [azione I.1.a)], che potranno avere una durata massima di tre anni;

— progetti di ideazione «supporto all'innovazione in formazione» [azione II.1.a)] e progetti di ideazione «formazione per il trasferimento delle innovazioni tecnologiche» [azione II.1.b)], che potranno avere una durata massima di due anni;

— progetti di demoltiplicazione [azione I.1.b) e II.1.c)], che potranno avere una durata massima di un anno.

B. Il contributo finanziario della Comunità ai programmi di collocamenti e di scambi sarà limitato a:

— 5 000 ECU per beneficiario per il collocamento di un giovane in formazione iniziale [azione I.2.a)], di un giovane lavoratore [azione I.2.b)] e di un giovane in formazione universitaria [azione II.2.a)];

— 10 000 ECU per beneficiari per il collocamento di un giovane che abbia portato a termine la propria formazione universitaria o di un giovane universitario al suo primo lavoro [azione II.2.b)];

— 5 000 ECU per beneficiario per uno scambio fra imprese [azione II.2.c)].

C. Il contributo finanziario della Comunità potrà variare fra il 50 e il 100 % delle spese per la rete (azione III.1) e potrà raggiungere il 100 % delle spese per le indagini e per le analisi (azioni I.3 e II.3), per l'azione relativa alle lingue (azione III.2) e per le misure collaterali (azione III.3).

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

Bando di concorso generale

(94/C 67/09)

Il Segretariato generale del Parlamento europeo indice il concorso generale

— n. PE/169/LA — Interpreti in lingua italiana [1]
(a partire dall'olandese o dal tedesco).

---

[1] GU n. C 67 A del 4. 3. 1994 (edizione italiana).

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ([1]) — Costituzione

(94/C 67/10)

1. ***Denominazione del gruppo:*** Université européenne de formation ouverte aux pays d'Europe centrale et orientale
2. ***Data d'immatricolazione del gruppo:*** 25. 1. 1994
3. ***Luogo d'immatricolazione del gruppo:***
   a) ***Stato membro:*** F
   b) ***Località:*** F-37000 Tours
4. ***Numero di registro del gruppo:*** RCS Tours C 393 658 885 00016, code APE: 804D
5. ***Pubblicazione(i):***
   a) ***Titolo completo della pubblicazione:*** Greffe du tribunal de commerce
   b) ***Nome e indirizzo dell'editore:*** Greffe du tribunal de commerce, 12, rue Berthelot, F-37041 Tours Cedex
   c) ***Data di pubblicazione:*** 22. 2. 1994

---

1. ***Denominazione del gruppo:*** JUROPARTNER, Gesellschaft für internationale Anwaltskooperation mbH + Partner EWIV
2. ***Data d'immatricolazione del gruppo:*** 3. 1. 1994
3. ***Luogo d'immatricolazione del gruppo:***
   a) ***Stato membro:*** D
   b) ***Località:*** Rheinallee 3 d, D-55116 Mainz
4. ***Numero di registro del gruppo:*** 14 HRA 3093
5. ***Pubblicazione(i):***
   a) ***Titolo completo della pubblicazione:*** Bundesanzeiger
   b) ***Nome e indirizzo dell'editore:*** Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 80 06, D-5000 Köln 1
   c) ***Data di pubblicazione:*** 22. 1. 1994 (Ausgabe Nr. 15)

([1]) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica della rettifica di Phare — Planificazione e realizzazione di una rete nazionale di radiocomunicazione per le necessità dei servizi di pronto soccorso — Avviso di gara indetta del governo della Bulgaria per un progetto finanziato dal programma Phare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 50 del 18 febbraio 1994)

(94/C 67/11)

Pagina 12:

anziché: «14. 3. 1994»,

leggi: «28. 3. 1994».